



## Pensionati all'estero agevolati

Testata: **Italia Oggi**

Data: **15/06/2021**

### **IMU E TARI: RISOLUZIONE DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE**

*Di Ilaria Accardi*

Via libera alle agevolazioni Imu e Tari per i pensionati residenti all'estero solo se c'è coincidenza tra lo Stato di residenza, diverso dall'Italia, e lo Stato che eroga la pensione, il quale deve anche avere una convenzione internazionale che preveda il cumulo dei periodi assicurativi in esso maturati con quelli maturati nello Stato italiano.

Arrivano con la risoluzione n. 5/DF/2021 dell'11 giugno 2021 i chiarimenti del Dipartimento delle finanze sulla corretta applicazione delle agevolazioni previste dall'art. 1, comma 48 della legge n. 178/2020. Questa norma stabilisce che dal 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'Imu è applicata nella misura della metà, mentre la Tari o la tariffa sui rifiuti sono dovute in misura ridotta di due terzi.

La norma detta una serie di condizioni che hanno dato luogo a parecchie confusioni tanto che molti hanno contestato l'atteggiamento di alcuni comuni che, probabilmente fuorviati da interpretazioni un po' troppo «creative», non intendono riconoscere ai contribuenti iscritti all'Aire le riduzioni dei tributi locali.

Come sempre per risolvere dubbi interpretativi bisogna partire dall'analisi del dato normativo dal quale si desume che le agevolazioni non possono essere concesse a prescindere dal Paese di residenza, in quanto tra le tante condizioni imposte dal legislatore vi è quella della residenza «in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia», che sottintende che ci deve essere coincidenza tra lo Stato di residenza - differente dall'Italia - e lo Stato che eroga la pensione.

Ciò comporta che per il riconoscimento delle riduzioni si deve assolutamente tener conto di quale sia la nazione in cui si è residenti.

Un altro aspetto oggetto di indagine ha riguardato la definizione di «pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia» per la quale è stato necessario verificare la portata delle norme in materia previdenziale che individuano con tale locuzione la pensione che sia maturata in regime di totalizzazione internazionale e cioè attraverso il cumulo dei periodi assicurativi maturati in Italia con i quelli maturati:

- in Paesi Ue, See (Norvegia, Islanda e Liechtenstein), Svizzera (pensione in regime comunitario) e Regno Unito;

- in Paesi extraeuropei che hanno stipulato con l'Italia convenzioni bilaterali di sicurezza sociale (pensione in regime di convenzione bilaterale).

Le riduzioni in materia di Imu, di Tari e di Tariffa rifiuti possono, quindi, essere applicate solo in queste particolari ipotesi, mentre sfuggono dalla sfera agevolativa il Messico e la Repubblica di Corea perché le relative convenzioni non prevedono la totalizzazione internazionale della pensione dei periodi assicurativi.

© Riproduzione riservata

articolo tratto da: [www.anutel.it](http://www.anutel.it)